

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 21/11/2024

FATTO

Parte ricorrente, esperita infruttuosamente la fase del reclamo, si rivolge all'ABF deducendo che, in un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione intercorso con l'intermediario convenuto nel presente procedimento ed estinto *ante termine*, non sono state esattamente rimborsate le spese connesse al credito, per il rateo relativo alle rate a scadere al momento della cessazione anticipata del prestito. Rileva la parte che il contratto reca la data del 3 luglio 2019, che lo stesso prevedeva che il capitale fosse ammortizzato in centoventi rate mensili, che il rimborso anticipato è avvenuto nell'anno 2023, con il pagamento della quarantatreesima rata ed, ancora, che le spese collegate al prestito erano state pagate per intero ed in via anticipata all'atto dell'erogazione del credito, e che le somme richieste con il presente procedimento attengono alle spese di istruttoria ed alla commissione di intermediazione creditizia. Il ricorrente domanda altresì il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario, oltre agli interessi sulle somme da riconoscere e le spese sopportate per l'assistenza tecnica nel presente procedimento.

L'intermediario, intervenuto nel procedimento con proprie controdeduzioni, si oppone al riconoscimento delle richieste del ricorrente, affermandone l'infondatezza. In dettaglio, la parte sostiene la tesi che il finanziamento intercorso con il cliente non è disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE, ma dal DPR 180/50, al cui disposto l'intermediario stesso si è

attenuto nel liquidare le somme. Inoltre, deduce che il rimborso dei costi sostenuti dal debitore in caso di estinzione anticipata non debba essere applicato a quelli corrisposti a terzi, come sono le spese per il mediatore del credito, ed anche nella sentenza *Lexitor* si prevede la limitazione del rimborso esclusivamente ai costi *up front*. Sulla base di tali argomentazioni, l'intermediario chiede il rigetto delle domande articolate nel ricorso.

DIRITTO

Il rilievo dell'intermediario circa la propria carenza di legittimazione passiva per la domanda relativa alla restituzione della commissione corrisposta al mediatore del finanziamento non è fondato. Il credito per indebito invocato dal ricorrente si è realizzato nel momento in cui, all'atto dell'estinzione anticipata del finanziamento, la restituzione delle somme per oneri connessi al credito è avvenuta per una misura che la parte sostiene essere incompleta. Essendo pacifico che l'attività connessa alla liquidazione del rateo delle spese da rimborsare e dell'incasso di quanto necessario per estinguere il finanziamento, detratte le spese non più dovute, è stata curata dall'intermediario intervenuto nel presente procedimento, ne segue che la legittimazione passiva per la restituzione di tale spesa vada individuata in capo a questo soggetto.

Nel merito della richiesta principale del ricorrente, deve essere osservato che la data di stipula del finanziamento, sopra indicata, assume rilievo nel presente procedimento, poiché l'articolo 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 ed entrato in vigore a decorrere dal 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo la data in cui è entrata la nuova disciplina, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati prima di tale data, la stessa norma prescriveva che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*. La norma è stata oggetto di eccezione di costituzionalità e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che: *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*.

Svolta tale premessa, la Corte ha quindi concluso che: *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre*

che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla frase: “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

La richiamata decisione ha indotto i collegi territoriali ABF a riesumare i principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, pronunciati con riguardo ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del D.L. 73/21 parzialmente colpito dal giudizio di incostituzionalità. In dettaglio, il collegio di Coordinamento ABF aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 104/23, il cui articolo 27 ha modificato l’articolo 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

La quantificazione della misura del rimborso spettante al ricorrente richiede la qualificazione, come *up front* o *recurring*, delle diverse voci di spesa originariamente addebitate dal finanziatore ed oggetto del ricorso e la conseguente individuazione del corretto criterio di imputazione delle voci alle rate di ammortamento del prestito. Tale attribuzione deve essere effettuata sulla base della lettura delle clausole contrattuali ed a tal riguardo, anche alla luce degli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali ABF, va rilevato che la commissione d’intermediazione ha carattere *up front*, in quanto è finalizzata a remunerare esclusivamente attività preliminari all’erogazione del credito. La lettura del contratto oggetto del presente ricorso evidenzia, invece, che le spese d’istruttoria attengono anche ad attività di *“selezione e controlli esercitati [...] sulla rete di vendita”* e all’utilizzo di una *“struttura organizzativa”*. Ciò è anche conforme alla giurisprudenza ABF (tra gli altri pronunciamenti, si veda, Collegio ABF Palermo, 3326/23; Collegio ABF Napoli, 10962/23; Collegio ABF Milano, 4372/24). Sulla base di quanto osservato, va individuato il criterio del *pro-rata temporis* per le spese di istruttoria e della curva degli interessi per la commissione di intermediazione creditizia. Per quanto sopra e tenuto conto della spesa originariamente addebitata al ricorrente, dell’originario piano di ammortamento, nonché del numero di rate pagate, e dei rimborsi già effettuati dall’intermediario, si determina in € 132,34 il rimborso dovuto per le spese di istruttoria ed in € 561,44 quello per le commissioni corrisposte all’agente intermediario del credito. Il complessivo credito del ricorrente, conseguentemente, ascende a complessivi € 693,78, oltre interessi da calcolarsi nella misura del tasso legale dalla data del reclamo a di del soddisfo.

La domanda di restituzione delle quote versate in data successiva all’estinzione o in eccedenza non può essere accolta, stante l’opposizione dell’intermediario e la manata allegazione di evidenze documentali a supporto.

Non accoglibile è altresì la richiesta, non proposta nel reclamo, per la restituzione delle spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso, anche alla luce



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del contenuto delle domande e del fatto che il patrocinio professionale non è obbligatorio nei procedimenti dinnanzi all'ABF.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,92%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,35%						
Spese di Istruttoria				636,00 €	Recurring	Pro rata temporis	376,30 €	243,96 €	132,34 €
Commissione Intermediazione Creditizia				1.464,00 €	Up front	Curva degli interessi	561,44 €		561,44 €
Totale									693,78 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 693,78, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI